UNA NEWSLETTER PER ESSERE PIU' VICINI AI SOCI

NOVITA' PER IL CALCOLO E L'ADDEBITO DEGLI INTERESSI BANCARI

Dal 1 ottobre 2016 sono entrate in vigore le novità normative riguardanti il calcolo degli interessi, prevedendo che, nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, "gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora".

Ne deriva che:
- gli interessi debitori e gli interessi creditori debbano avere la medesima periodicità, comunque non inferiore a un anno;
- gli interessi vengano sempre conteggiati il 31 dicembre di ogni anno (o comunque al termine del rapporto se avviene infrannuale);
- gli interessi debitori, nel caso di aperture di credito in conto corrente e di sconfinamenti rispetto al fido accordato o su conti non affidati, debbano essere conteggiati separatamente dal capitale.

Quest'ultima prescrizione serve ad impedire il fenomeno dell'anatocismo, ossia della capitalizzazione degli interessi sulla somma del capitale e degli interessi dell'anno precedente.

Una volta calcolati secondo queste regole, **gli interessi maturati diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati** e, comunque, non prima del trentesimo giorno successivo a quello nel quale il cliente riceve la comunicazione dell'entità degli interessi maturati a suo debito nell'anno precedente (ciò che normalmente avviene, nel mese di gennaio, con l'estratto conto relativo al mese di dicembre).

Quando gli interessi diventano esigibili può succedere che:
a) se il cliente li paga, tutto si chiude e gli interessi relativi al nuovo anno continueranno ad essere calcolati sul solo capitale;
b) se il cliente ne ha autorizzato l'addebito in conto, si trasformano in capitale e, quindi, da quel momento, concorreranno al calcolo dei nuovi interessi;
c) se il cliente non li paga e non ne autorizza l'addebito in conto, si configura il caso dell'inadempimento contrattuale e, pertanto, vengono conteggiati gli ulteriori interessi di mora. **Questa separata appostazione degli interessi determina, inoltre, la segnalazione dello sconfinamento in Centrale dei Rischi, con conseguenti ricadute negative sul calcolo del rating e, quindi, sull'accesso al credito e sulla determinazione delle condizioni bancarie**.

Un'ulteriore conseguenza, derivante da questo nuovo metodo di addebito degli interessi debitori, è rappresentata dal cumularsi degli interessi trimestrali che determina **la necessità di riservare un sufficiente margine di disponibilità in conto corrente o di attuare una qualche forma di accantonamento per non trovarsi a dover procurare una somma importante in breve tempo**.

Gli uffici di Fidi Impresa & Turismo Veneto sono a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento e di informazione nonché per verificare eventuali necessità di credito.